

Milano

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - USR Lombardia - Ufficio X - AT di Milano - Via Soderini 24, 20146 Milano - Tel. 02 92891.1 Centralino

Codice Ipa: m_pi - PEC <u>uspmi@postacert.istruzione.it</u> - E-mail: <u>usp.mi@istruzione.it</u> - Codice AOO: AOOUSPMI - Codice univoco per la fatturazione elettronica: HKPE39 - CF 80099830152

Mobilità personale docente, educativo ed ATA a.s. 2016 - 2017

Prot. MIURAOOUSTMI R.U. n. 5295 del 13/04/2016

Ai Dirigenti Scolastici

Scuole Secondarie di I e II grado

Circoli Didattici e Istituti Comprensivi

//ilano e Provincia

e p.c. Ai Dirigenti Scolastici

Scuole Secondarie di I e II grado

Circoli Didattici e Istituti Comprensivi

Monza e Brianza

e p.c. U.S.T. Monza e Brianza

OGGETTO: Mobilità personale docente, educativo ed ATA a.s. 2016 - 2017 - Indicazioni operative

Con riferimento al C.C.N.I. sottoscritto il 8 aprile 2016 e all' O.M. n. 241 del 8 aprile 2016 relativi alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, pubblicati sul sito del MIUR (www.pubblica.istruzione.it) e sulla rete INTRANET, al fine di consentire a questo ufficio di procedere alla valutazione e convalida delle domande di mobilità territoriale e professionale entro i termini fissati dall'O.M.

n. 241 del 8 aprile 2016, si forniscono le seguenti indicazioni:

- Il termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità, prodotte secondo gli appositi modelli, reperibili nei siti sopra indicati, è fissato rispettivamente:
- al 23 aprile 2016 per il personale docente immesso in ruolo entro l' anno scolastico 2014/2015 nonché
 per il personale docente assunto su sede provvisoria nell' anno scolastico 2015/2016 (fasi 0 e A del
 piano assunzionale);
- al 30 maggio 2016 per il personale docente assunto su sede provvisoria nell' anno scolastico 2015/2016 nelle fasi B e C del piano assunzionale;
- · al 25 aprile 2016 per il personale educativo;
- al 16 maggio 2016 per il personale ATA.

Si richiamano le SS.LL. a prestare particolare attenzione ad alcuni punti, tra cui alcune novità introdotte dal CCNI del 08/04/2016, relativi alla valutazione della domanda di mobilità provinciale ed interprovinciale per ogni ordine e grado:

Per l' anno scolastico 2016/2017 il personale docente che partecipa alle operazioni di mobilità è
assegnato agli ambiti territoriali di cui all' art. 1 comma 66 della legge 107/2015 ad eccezione del
personale immesso in ruolo entro l' anno scolastico 2014/2015, il quale ha diritto a partecipare alla
mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di titolarità.

A tal proposito è opportuno richiamare quanto previsto dall' art. 6 del C.CN.I del 8 aprile 2016 dove si stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale concernenti i docenti sono suddivise in 4 fasi:

FASE A: suddivisa a sua volta in 3 sottofasi, in quanto è riferita in primo luogo ai docenti entrati in ruolo entro il 2014/2015 che intendono trasferirsi tra scuole dello stesso comune (I^ sottofase), poi gli stessi docenti che manifestano la volontà di trasferirsi tra scuole di comuni diversi della stessa provincia di titolarità nonchè i docenti neoassunti in fase 0 e A ed i Dos che non intendono permanere nella scuola di attuale servizio (II^ sottofase), in ultimo i docenti che richiedono i passaggi di cattedra e di ruolo su scuola nell' ambito della provincia di attuale titolarità (III^ sottofase);

FASE B: suddivisa a sua volta in 3 sottofasi, in quanto è riferita in primo luogo ai docenti entrati in ruolo entro il 2014/2015 che possono richiedere il trasferimento interprovinciale producendo istanza di mobilità per gli ambiti di province diverse. Essi potrarino, comunque, ottenere la titolarità su scuola sulla base dell' ordine personale espresso tra tutte le scuole del primo ambito richiesto; in caso contrario saranno assegnati agli altri ambiti eventualmente richiesti e comunque successivi al primo (I^ sottofase). Analogamente i docenti che richiedono i passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali potranno, comunque, ottenere la

titolarità su scuola sulla base dell' ordine personale espresso tra tutte le scuole del primo ambito richiesto; in caso contrario saranno assegnati agli altri ambiti eventualmente richiesti e comunque successivi al primo (II^ sottofase). In ultimo, i docenti neoassunti in fase B e C da concorso produrranno la domanda di trasferimento provinciale per ottenere la titolar tà su uno degli ambiti della provincia di assunzione.

FASE C: tale fase (unica) riguarda i docenti neoassunti in fase B e C da GAE, i quali potranno richiedere il trasferimento su tutti gli ambiti nazionali ed ottenere la titolarità sul primo di tali ambiti, tra quelli espressi in ordine di preferenza, dove risulti un posto disponibile.

FASE D: tale fase (unica) concerne i docenti neoassunti in fase 0 ed A nonché in fase B e C da concorso, i quali potranno richiedere il trasferimento su tutti gli ambiti nazionali ed ottenere la titolarità sul primo di tali ambiti, tra quelli espressi in ordine di preferenza, dove risulti un posto disponibile.

- Risulta opportuno sottolineare la rilevanza del superamento del blocco triennale per la mobilità interprovinciale, disposto ai sensi della 128 del 08/11/2013, valido per tutti i docenti compresi i neo immessi in ruolo nell' anno scolastico 2015/2016 (nelle varie fasi 0 A- B C), nonché per il personale educativo.
- In ogni caso, le SS.LL avranno cura di informare il personale docente, educativo e ATA, assunto a
 tempo indeterminato con decorrenza giur dica 01/09/2015, che dovrà produrre domanda di mobilità per
 ottenere la sede o (nei casi previsti) l' ambito territoriale di titolarità; pertanto nel caso di mancata
 presentazione dell'istanza, l'assegnazione sarà disposta d'Ufficio ai sensi di quanto previsto all'
 art. 2 commi 2 e 3 del C.C.N.I. del 08/04/2016.
- Si conferma che, per il personale docente di ogni ordine e grado e per tutto il personale ATA, anche per l' a.s. 2015/16, le domande di trasferimento, nonchè di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo per il solo personale docente, devono essere inoltrate al dirigente scolastico dell' istituto o dell' ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR con l' unica eccezione del personale educativo, il quale continuerà a presentare le domande di mobilità in versione cartacea (art. 3 comma 4 O.M. 241 del 8 aprile 2016.
- I docenti neo immessi in ruolo senza sede di servizio invieranno la domanda direttamente allo scrivente UST sempre via web.
- Le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della scuola dell' infanzia, della scuola secondaria di l' e II° grado, verificata fino all' ultimo giorno utile la congruità degli allegati compilati e delle certificazioni e/o autocertificazioni presentate, invieranno tempestivamente a questo ufficio le domande via web presentate dal personale docente ed ATA (le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie saranno trasmesse dai dirigenti scolastici entro tre giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle predette domande ai sensi dell'art. 10 comma 1 O.M. 241 e comunque successivamente alla determinazione dell' organico di diritto) e trasmetteranno solo le certificazioni eventualmente presentate in versione cartacea (per es. stato di disabilità legge 104/92), presso quest' Ufficio (piano 2° stanze 209 210 per il personale docente, stanza 213 per il personale ATA).

Si richiamano, in ogni caso, le SS.LL. a porre attenzione su quanto evidenziato all' art. 4 comma 5

dell'O.M. 241 dell' 8 aprile 2016 dove si stabilisce che tutte le documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate in forma digitale, invitando, pertanto, il personale interessato ad usufruire soprattutto dell' utilizzo di tale modalità (anche per le certificazioni attestanti lo stato di disabilità) in considerazione dei tempi stringenti previsti dall'art. 2 dell' OM. 241 – Termini per le operazioni di mobilità.

Inoltre, si ritiene opportuno invitare le SS.LL. a richiedere la massima collaborazione da parte del personale scolastico, interessato a produrre domanda di mobilità, affinchè inoltri tempestivamente reclamo qualora esso ravvisi eventuali discordanze, riferite a punteggi e precedenze totalmente o parzialmente non attribuiti, al fine di permettere all' Ufficio Scrivente di intervenire puntualmente in merito alla definizione dei reclami visti i tempi ristretti (per la scuola dell'infanzia – Fase A – ad es. gli UST hanno a disposizione solo 5 giorni effettivi per l' inserimento delle domande al SIDI – art. 2 O.M. 241)

- Si rammenta che le scuole e gli istituti appartenenti alla provincia di Monza e Brianza, per tutti gli
 adempimenti connessi alle medesime operazioni (per es. acquisizione e/o rettifiche alle domande,
 chiarimenti e interpretazione dell' O.M.), faranno riferimento all'Ufficio Scolastico Territoriale di Monza,
 fermo restando la possibilità che il personale interessato possa in ogni caso esprimere le preferenze
 relative alle scuole e/o agli ambiti territoriali dell'intera provincia di Milano e Monza Brianza.
- Si ricorda che alle operazioni di mobilità territoriale deve partecipare anche tutto il personale docente ed ATA che ha perso la sede di titolarità per l' accettazione di incarichi a tempo determinato (artt. 36 e 59 CCNL/07) oltre i primi 3 anni al fine di ottenere di nuovo la sede definitiva, dal momento che il CCNL/07 ha chiarito che la titolarità di sede si mantiene "complessivamente" solo per un triennio. Tale personale partecipa alla seconda fase delle operazioni (mobilità tra comuni diversi nell' ambito della provincia).
- Novità rilevante contenuta nel C.C.N.I. sottoscritto il 8 aprile 2016, all' art. 7 comma 2, risulta
 l'assegnazione a domanda, per i docenti DOS, della titolarità nella scuola di attuale servizio se
 disponibile in organico di diritto con decorrenza 01/09/2016; in caso contrario il predetto personale
 parteciperà alle operazioni di mobilità.

Inoltre all 'art. 28 del C.C.N.I. – Sostegno scuola secondaria di II grado – viene confermata la norma che ha previsto l'unificazione delle aree disciplinari in attuazione dell' art. 15 comma 3 bis della legge 128/2013 e della C.M. 34 del 1 aprile 2014. L' assegnazione ai posti di tale organico risulta disciplinata all' art. 7 commi 2 e 3 del presente C.C.N.I.

Per ciò che concerne le precedenze, ai sensi degli artt. 13 c. 1 punto V e 47 c. 1 punto V (ex art.
 7) si evidenzia la priorità data alla precedenza per assistenza al figlio rispetto a quella per il coniuge.

Nella fase A punto 1 solo tra distretti diversi dello stesso comune e nelle fasi successive dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità.

Successivamente, tale precedenza viene riconosciuta per l'assistenza al coniuge e, limitatamente alla fase A al solo figlio individuato come referer te unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

Viene confermata la norma secondo cui "nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato da l' autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.

Viene confermato in 8 anni il rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità e nell' ex comune per i
perdenti posto.

Campo di applicazione del sistema delle precedenze - Artt. 13 e 47 del C.C.N.I. commi 3-4

Viene confermato che l' applicazione delle precedenze di cui al comma 1 è riferita solo alle operazioni di mobilità volontaria mentre le precedenze di cui al comma 2 sono riconosciute ai soli fini dell' esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità a seguito del dimensionamento.

Inoltre, per l'attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo (art. 18 comma 1), ai beneficiari delle precedenze è riconosciuto il diritto all'es clusione esclusivamente nei casi di cattedre tra scuole di comuni o distretti sub comunali diversi (lettera c).

Viene ribadita la norma secondo la quale tutti i requisiti necessari per usufruire del diritto alle varie precedenze per la mobilità devono essere pos seduti fino a 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al CED delle domande di mobilità; pertanto gli interessati sono obbligati a comunicare entro tale data il venir meno di tale situazione e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

I chiarimenti specifici in merito alla valutazione riguardano i seguenti punti:

Nelle tabelle di valutazione dei titoli – relativamente ai docenti – Allegato D, sia per la mobilità territoriale che per la mobilità professionale, è stata inserita, tra i Titoli generali, la valutazione dei corsi CLIL.

In particolare, è stato previsto il riconoscimento:

<u>di punti 1</u> per la certificazione rilasciata da strutture universitarie per i corsi di perfezionamento CLIL con possesso di competenza linguistica di livello C1, frequenza del corso metodologico e superamento della prova finale;

<u>di punti 0,5</u> per l' attestato di frequenza al corso di perfezionamento rilasciato ai docenti con competenza linguistica non certificata di livello B, frequenza della parte metodologica e superamento dell' esame finale;

Nella sola **tabella dei titoli per la mobilità professionale** è stata aumentata **da 5 a 6** punti la valutazione del dottorato di ricerca e della laurea aggiuntiva.

Inoltre vengono confermati i seguenti punti:

- 1. a) il periodo effettuato come Dottorato di ricerca è valutato per intero ai sensi della lettera A) della tabella (6 punti l'anno) se il docente è in servizio attualmente nello stesso grado di scuola in cui era in servizio negli anni del dottorato, mentre vale sempre per intero, ma ai sensi della lettera B (3 punti l'anno) se attualmente è in servizio in un diverso grado di scuola (premessa alle note comuni).
- 2. b) Il servizio prestato nelle scuole paritarie non si valuta (in quanto non utile ai fini della carriera) fatta eccezione del servizio prestato fino al 31 08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto ancora lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie. Si valuta il servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell' infanzia comunali.
- 3. c) Viene confermata la validità della fruizione del congedo biennale ai sensi del D.L. vo n. 151/2001 per l'assistenza a familiari con grave disabilità sia ai fini della maturazione del punteggio di servizio (per il solo personale docente il punteggio viene riconosciuto anche per il servizio preruolo) che della continuità.
- 4. d) Il trasferimento da posto di sostegno a posto comune (o viceversa) determina la perdita sia del diritto alla continuità di scuola sia a quella di sede (comune) nelle graduatorie interne (nota 5-bis).
- 5. e) Nella nota 5-ter, per i docenti, e nella nota e) per gli ATA, riguardanti il punteggio una tantum eventualmente maturato a partire dall' a.s. 2000-2001 al 2007-2008, è precisato che per avere diritto a tale punteggio una tantum si dovrà allegare una dichiarazione che contenga tutte le informazioni previste nel fac-simile allegato all'ordinariza ministeriale (è necessario dichiarare il servizio prestato nella stessa scuola per non meno di 4 arini consecutivi, cioè l' anno di arrivo (sede definitiva) più i successivi tre anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale tra l'a.s. 2000-2001 e 2007-2008 e che, riegli anni successivi alla maturazione, non si sia ottenuto a "domanda volontaria" un trasferimento, un passaggio o un' assegnazione provvisoria in ambito provinciale.
- 6. f) I corsi di perfezionamento conseguiti cai docenti a decorrere dall' anno scolastico 2005/2006 sono valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame puntuale. Pertanto, in assenza di puntuale dichiarazione, il punteggio relativo ai predetti titoli non verrà riconosciuto (nota 14 Tabella di valutazione dei titoli e servizi).
- 7. g) Si precisa che, per i docenti di scuola primaria, il punteggio per la frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica deve essere conforme a quanto previsto dalla Tabella di valutazione dei titoli e servizi punto III Titoli generali (lettera H).
- 8. h) Viene ribadito che ai docenti di ruolo della scuola primaria e ai docenti di ruolo della scuola dell' infanzia va riconosciuto come titolo ulteriore con l' attribuzione di punti 5, rispettivamente ai primi per il possesso della laurea in scienze della formazione con indirizzo infanzia e ai secondi per il possesso della laurea in scienze della formazione con indirizzo primaria.
- 9. i) Relativamente alle domande di passaggio di ruolo si richiama quanto previsto dall' O.M. in merito alle dichiarazioni obbligatorie per attestare il superamento del periodo di prova.

L' assenza di tali elementi determinerà la mancata presa in considerazione delle domande medesime, secondo quanto previsto dall' art. 5 comma 20 e art. 15 comma 4 dell' O.M. 241 del 8 aprile 2016.

In particolare, per i passaggi di ruolo alla scuola dell' infanzia e della primaria viene confermato alla nota 1 comma 1 – art. 4 del C.C.N.I. il riconoscimento del valore abilitante dei titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell' istituto magistrale, conseguiti entro l' anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/97 e del D.P.R. del 15 marzo 2014..

1. I) Per ciò che concerne, inoltre, la tabella di valutazione del personale ATA viene confermato il riconoscimento di 12 punti per partecipazione a concorso anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale di cui all' art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009, se sostenuto per profilo professionale superiore rispetto a quello ci attuale appartenenza.

Inoltre, viene ribadito che si valuta per intero il periodo di decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica qualora non sia stato prestato alcun servizio effettivo con l' attribuzione di punti 1 al mese.

1. m) Indicazioni delle preferenze - Art. 9 O.M. 241 del 8 aprile 2016

Per ciò che concerne le indicazioni delle preferenze è opportuno mettere in risalto la differenza che viene posta tra i docenti che partecipano alla fase A. e i docenti che partecipano alle fasi B, C e D.

Le preferenze esprimibili nella fase A potranno essere, come in passato, nell' ordine di 20 per il settore dell' infanzia e della primaria e di 15 per la scuola secondaria di primo e secondo grado (trasferimenti provinciali).

Risultano esprimibili in modo specifico la scuola, il circolo, il distretto, il comune, la provincia, nonché i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l' istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

I docenti aspiranti al movimento nelle fasi B, C e D potranno indicare con una sola preferenza tutti gli ambiti di una sola provincia o, se assunti entro l' anno scolastico 2014/2015, tutte le scuole del primo ambito richiesto a livello interprovinciale (fase B1).

Nelle fasi C e D le preferenze potranno essere espresse solo per ambiti e province con la possibilità di indicare fino a un massimo di 100 preferenze per gli ambiti territoriali e 100 preferenze per le province.

1. n) Documentazione delle domnde - Art. 4 O.M. 241 del 8 aprile 2016

 Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modello presente nella sezione ISTANZE ON LINE nonché gli allegati previsti reperibili nel sito MIUR nell'apposita sezione MOBILITA' 2016/2017.

Si ribadisce che, ai fini della valutazione e dell' attribuzione dei punteggi previsti dalle rispettive tabelle di valutazione, il personale dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal suddetto articolo corredando la domanda di trasferimento con opportune e certificazioni e/o autocertificazioni volte ad attestare gli specifici diritti (per es. servizi di ruolo e non di ruolo prestati, esigenze di famiglia, attribuzione del bonus o punteggio "una tantum", possesso dei titoli), pena mancata valutazione.

Tale documentazione deve essere, in ogni caso, prodotta contestualmente alle domande di trasferimento utilizzando preferibilmente il formato digitale (anche per le certificazioni attestanti lo stato di disabilità ai sensi della legge 104/92).

Certificazioni mediche

- Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche funzionanti presso le A.S.L., di cui all' art. 4 della legge 104/92.
- la documentazione della grave disabilità per il riconoscimento della precedenza deve avere carattere permanente, tranne che per l'assistenza ai figli disabili (indipendentemente dalla loro età);
- per usufruire del predetto diritto alla precedenza sussiste comunque l'obbligo di indicare l'intero comune
 (o l' intero distretto qualora ci si trovi in presenza di comuni con più distretti) di residenza del familiare
 assistito, o qualora la domanda preveda l'indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per
 primo l' ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso
 necessaria per l' assistenza.
- La mancata indicazione del comune o distretto o ambito territoriale non comporterà l'annullamento dell' intera domanda ma fa venir meno il diritto alla precedenza.
- E' importante sottolineare che ai soli fini dell' esclusione dalla graduatoria d' istituto per l' individuazione dei perdenti posto è ribadita la norma che ha previsto un'agevolazione per il personale che assiste figli e/o coniuge (nel caso dei coniugi tale disposizione non è applicabile ai fini delle domande di mobilità volontaria; in questo caso viene sempre richiesta la certificazione con carattere permanente) con gravi disabilità, riconoscendo la possibilità di produrre certificazioni non definitive e quindi "rivedibili", cioè soggette a verifica in data successiva al termine di presentazione della domanda.
- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata con certificazione del medico di base.
- Permane la norma secondo cui, a seguito delle modifiche ed aggiornamenti effettuati al D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 viene prevista, in via provvisoria, la presentazione della documentazione sostitutiva, necessaria ad attestare lo stato di disabi ità rilasciata ai soli fini degli artt. 21 e 33 della legge 104/92 e dall' art. 42 del D. Lvo 26/3/2001 n. 151, da parte di un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso le ASL da cui è assistito l' interessato, nel caso di mancata pronuncia della commissione medica nel termine di 45 giorni.

In ogni caso, la commissione medica di cui all' art. 4 della legge 104/92 deve pronunciarsi, per gli accertamenti di propria competenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento.

• Si coglie l'occasione, inoltre, per invitare le SS.LL. a rendere disponibile la graduatoria d'istituto, attraverso la formale pubblicazione all'albo, in ottemperanza alle indicazioni di cui agli artt. 20 e 22 e agli artt. 51 e 52 del CCNI del 08.04.2016 della predetta O.M. sulla mobilità, al fine di individuare tempestivamente gli eventuali soprannumerari in Organico di Diritto per l'a.s. 2016/2017. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate al dimensionamento della rete scolastica, sono invitati ad attivare, con la massima tempestività, le procedure per l'individuazione dei perdenti posto previste dagli artt. 21, 23, 51 e 52 del CCNI del 08.04.2016.

 Si ritiene utile, infine, invitare le SS.LL. alla verifica della situazione di titolarità del personale utilizzando le funzioni SIDI: Disponibilità → Organico di diritto → scuola infanzia o primaria o secondaria di I o II grado o ATA→ Interrogazione Organico e titolari.

I dati che saranno visualizzati sono relativi alla situazione reale alla data di interrogazione e pertanto il personale da collocare a riposo dal 1/9/2016 o comunque cessato dal servizio per altre cause, non dovrebbe comparire. Nel caso risultasse ancora presente tra i titolari sarà necessario contattare l'Ufficio Pensioni o gli Uffici Organici per le verifiche del caso. La verifica non riguarda i docenti di Religione. Infine si ricorda che i dati si riferiscono esclusivamente al personale di ruolo con sede di titolarità definitiva e riflettono la situazione giuridica di titolarità, prescindendo quindi da situazioni di fatto per le quali gli insegnanti prestano, a vario titolo, effettivo servizio in sede diversa da quella di titolarità. Pertanto, in tale area non è presente il personale immesso in ruolo dal 01/09/2015 in quanto lo stesso è titolare sulla provincia e in attesa di sede definitiva.

Le eventuali variazioni di stato giuridico per i docenti in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado e per il personale ATA, che comportino perdita di titolarità (collocamento fuori ruolo, collocamento a riposo, con esclusione dei docenti che hanno chiesto di essere ammessi a regime di pensione e part-time, decessi, decadenze, dimissioni, utilizzazioni in compiti diversi dall'insegnamento) dovranno essere acquisite al sistema e comunicate tempestivamente all'Ufficio Organico.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

F.to II Dirigente Marco Bussetti

MB/CP/PM

Funzionario Responsabile: sig.ra Pace Carmela tel. 02/92891575 - carmela.pace.mi@istruzione.it

Coordinatore Mobilità docenti:

Mungiguerra Pasquale tel. 02/92891550 - pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it

Referenti Scuola Infanzia E Primaria (fax 02/92891582)

Bissolotti Angela Emilia - tel.02/92891514 - angelaemilia.bissolotti.mi@istruzione.it

Marrella Assunta - tel. 02/92891515 - assunta.marrella.mi@istruzione.it

Migliore Anna tel. 02/92891577 - anna.migliore.mi@istruzione.it

Nigro Imperiale Giulia – tel. 02/92891537 – giulia.nigroimperiale.mi@istruzione.it

Quero Albino Sante - tel. 02/92891540 - albinosante.quero.mi@istruzione.it

Referenti Scuola Secondaria I E II Grado (02/92891570)

Carrubba Silvestro tel. 02/92891568 - silvestro.carrubba.mi@istruzione.it

Leronni Anna tel. 02/92891566 - anna.leronni.mi@istruzione.it

Martino Anna tel. 02/92891548 - anna.martino.mi@istruzione.it

Martorelli Angela tel. 02/92891562 - angela.martorelli.mi@istruzione.it

Melis Francesca tel. 02/92891547 – francescacostanza.melis.mi@istruzione.it

Renzulli Gerarda tel. 02/92891564 – gerarda.renzulli.mi@istruzione.it

Russano Michela tel. 02/92891565 - michela.russano.mi@istruzione.it

Stroscio Anna tel. 02/92891569 - anna.stroscio.mi@istruzione.it

Vitrone Carmela tel. 02/92891573 carmela.vitrone.mi@istruzione.it

Coordinatore Mobilità Personale A.T.A.:

Romano Giovanni tel. 02/92891576 - giovanni.romano.mi@istruzione.it

Referenti Personale A.T.A. (02/92891579)

Favata Antonio tel. 02/92891804 - antonio.favata.mi@istruzione.it

Ragozzino Filomena tel. 02/92891544 – filomena.ragozz no.mi@istruzione.it



Twee

